

AVV. ... c.e.  
n. 132 del 19.06.07

100  
100

**COMUNE**  
**DI**  
**GUBBIO**

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ATTIVITÀ DI**  
**ACCONCIATORE**

---

Per copia conforme all'originale  
Gubbio, 19.06.07  
Il Sindaco ...  
Eletto ...

## Breve premessa

La legge n. 174 del 17 agosto 2005 ha fissato nuovi principi in materia di attività di acconciatore, termine che di fatto assorbe nel suo significato tutte le vecchie definizioni di barbiere e parrucchiere, questi ultimi in alcuni casi ancora suddivisi per uomo e donna.

La 174 interviene abrogando vetuste normative che nel passato hanno dato problematiche di interpretazione e che non risultavano più adeguate agli attuali tempi e tipologie di attività, ma al momento risulta di parziale applicazione in assenza di specifica disciplina regionale.

La legge regionale, infatti, in attuazione dei principi contenuti nella legge 174/05, dovrà indicare la data a decorrere dalla quale non si applicherà più la pre vigente normativa di settore (leggi 161/63, 1142/70 e 735/84) che al momento comunque continua ad esplicare i suoi effetti in quanto "*compatibile con la nuova legge*".

In questa fase transitoria si inserisce a pieno titolo la legge 2 aprile 2007, n. 40 (legge di conversione del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese") che, all'art. 10, comma 2, prevede rilevanti novità per le attività sia di acconciatore sia di estetista. In particolare la legge abolisce l'obbligo della autorizzazione prevedendo in sua vece una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241, interdice la possibilità di fissare distanze minime o parametri numerici tali da impedire il naturale sviluppo delle attività e, infine, abroga l'obbligo della chiusura infrasettimanale del lunedì.

Alla luce di queste brevi considerazioni il presente atto di riordino del settore dà immediatamente efficacia alle norme transitorie di cui all'art. 6 delle legge 174/05 e dell'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, confermando al contempo le parti della precedente normativa che non risultano *letteralmente* incompatibili.

Naturalmente nell'ottica della semplificazione delle procedure e degli atti amministrativi e dell'evitare parametri che possono essere utilizzati per finalità contrastanti con lo sviluppo della concorrenza, si prevedranno anche superfici minime non penalizzanti soprattutto nelle frazioni dove gli immobili presentano spazi artigianali/commerciali di ridotte dimensioni ed dove obiettivo dell'Amministrazione è quello di mantenere, e magari di sviluppare, attività e servizi.

## **INDICE**

### **CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Tipologia di attività
- Art. 3 – Modalità di esercizio
- Art. 4 – Requisiti

### **CAPO II: NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

- Art. 5 – Dichiarazione di inizio attività
- Art. 6 – Vicende dell'autorizzazione o della dichiarazione
- Art. 7 – Ampliamenti e trasferimenti
- Art. 8 – Subingresso, cessazione attività

### **CAPO III: CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

- Art. 9 – Aspetti igienico sanitari
- Art. 10 – Attività svolte nel domicilio dell'esercente

### **CAPO IV: ORARI E TARIFFE**

- Art. 11 – Orari
- Art. 12 – Tariffe

### **CAPO V: CONTROLLI E SANZIONI**

- Art. 13 – Controlli
- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Ordinanza di cessazione di attività

### **CAPO VI: NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 16 – Abrogazione delle norme precedenti

## **CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Gubbio, l'attività di acconciatore, come definita dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, in seguito denominata "legge".
2. L'attività oggetto del presente regolamento non può consistere, neanche parzialmente, in prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico, comunque denominate o configurate, proprie delle professioni mediche e delle arti ad esse ausiliarie, né comprendere le prestazioni proprie dell'attività di estetista.
3. Il presente regolamento si applica alle attività di acconciatore:
  - a chiunque esercitate
  - dovunque esercitate, luogo pubblico o privato
  - a qualunque titolo esercitate, oneroso o gratuito.

### **Art. 2 (Tipologia di attività)**

1. La figura professionale prevista e disciplinata dal presente regolamento è quella di acconciatore, intendendo con tale termine, in linea con quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge, tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare, comprese semplici prestazioni di manicure e pedicure estetico.
2. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, risultavano intestatari della autorizzazione per l'esercizio della attività di parrucchiere, per uomo o per donna, hanno diritto alla modifica d'ufficio della autorizzazione con annotazione della dizione acconciatore in luogo di quella di parrucchiere.

3. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, erano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere hanno diritto ad ottenere, su richiesta mediante modifica d'ufficio, l'autorizzazione per acconciatore qualora in possesso della prescritta abilitazione professionale.
4. I soggetti che, alla data del 18 settembre 2005, erano titolari di autorizzazione per l'esercizio della attività di barbiere possono continuare ad esercitare tale attività che permette di operare esclusivamente su persone di sesso maschile.
5. Non sono comprese nelle attività di acconciatore, e dunque non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non comportino prestazioni applicative sulla persona ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
6. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico

### **Art. 3** **(Modalità di esercizio)**

1. L'attività di acconciatore è consentita solo in sede fissa, salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3, della legge . E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
2. Alle attività di acconciatore, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge, che vendono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, non si applicano le disposizioni in materia di commercio al dettaglio. La vendita di altri prodotti o beni rientra nella disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa su area privata.
3. L'esposizione per la vendita dei prodotti o beni di cui al comma precedente può essere effettuata con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono comunque occupare una superficie superiore al 10% della superficie dichiarata o autorizzata per l'attività principale.
4. E' ammesso il servizio presso il domicilio del cliente se questi per malattia, impedimento fisico o senilità, sia impossibilitato a recarsi presso l'esercizio. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge è ammesso l'esercizio anche presso luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri

luoghi per i quali siano stabilite convenzioni con pubbliche amministrazioni.

**Art. 4**  
**(Requisiti)**

1. L'attività di acconciatore può essere esercitata in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 443/85 se trattasi di impresa artigiana.
2. I titolari di impresa artigiana e almeno uno dei soci, in caso di esercizio della stessa in forma societaria, nonché i direttori incaricati devono essere in possesso della abilitazione professionale.
3. In ogni sede dell'impresa deve essere presente almeno un responsabile tecnico in possesso della specifica attestazione professionale.
4. In caso di impresa non artigiana deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Questa deve comunque essere in possesso della qualifica professionale.
5. Come previsto dall'art. 9 comma 1 della Legge 1/90, l'autorizzazione può essere concessa abbinata all'attività di estetista nella stessa sede, in conformità di quanto disposto dal regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualifiche professionali o, nel caso di impresa artigiana, sia rispettato il disposto dell'art.3 della legge 443/85.

## CAPO II: NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ'

### Art. 5 (Dichiarazione di inizio attività)

1. L'inizio della attività di acconciatore è soggetto a previa dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla legge 174/05 e dal presente regolamento.
2. L'attività, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., può essere iniziata solo decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione alla amministrazione competente. Contestualmente all'inizio della attività l'interessato deve darne comunicazione all'amministrazione competente. CIA
3. Sono soggette a dichiarazione l'apertura di nuovi esercizi, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie.
4. La dichiarazione di inizio dell'attività di acconciatore deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) individuazione del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica; sede, ragione sociale, legale rappresentante in caso di società, partita IVA o codice fiscale);
  - b) in caso di società artigiane l'indicazione della generalità dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa e del numero totale dei soci al fine di accertare che la metà di essi, o almeno uno nell'ipotesi di società composta da due persone, prestino prevalentemente lavoro anche manuale nell'impresa
  - c) in caso di società non artigiane l'indicazione del direttore
  - d) indicazione degli estremi del certificato di qualificazione professionale
  - e) precisa ubicazione dei locali di esercizio, descrizione delle caratteristiche dei locali, indicazione della superficie, dei procedimenti tecnici che si intendono seguire, del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso
  - f) disponibilità del locale
  - g) estremi della autorizzazione igienico sanitaria, relativa ai locali, alle suppellettili, alle attrezzature destinate allo svolgimento dell'attività ed ai procedimenti tecnici usati
  - h) dichiarazione antimafia
  - i) permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

5. Alla dichiarazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante della società, devono essere allegati:
- a) titoli di qualificazione
  - b) piantina planimetrica del locale, firmata da tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
  - c) certificazione relativa all'agibilità ed alla destinazione d'uso
  - d) atto costitutivo nell'ipotesi di società
  - e) fotocopia del contratto di locazione o di altro documento comprovante la disponibilità del locale
  - f) autorizzazione igienico sanitaria
  - g) in caso di domande di subingresso, il titolo di trasferimento dell'esercizio e l'autorizzazione amministrativa/dichiarazione di inizio attività del dante causa.
6. Per le dichiarazioni incomplete, l'ufficio istruttore invita l'istante, entro 10 giorni dal ricevimento, alla relativa regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data dell'invito stesso, pena l'archiviazione della pratica. Le dichiarazioni, se regolarizzate nei termini, conservano la stessa data di presentazione.

#### **Art. 6**

#### **(Vicende dell'autorizzazione e della dichiarazione)**

1. L'autorizzazione o la dichiarazione deve essere ritirata e sostituita da altra rispondente al nuovo stato di fatto e diritto, previo accertamento della sussistenza di ogni presupposto di legge e di regolamento, nei seguenti casi:
  - a) variazione della denominazione della società titolare
  - b) sostituzione del direttore dell'azienda
  - c) ogni altro caso in cui vengano a mutare uno o più degli elementi indicati nell'autorizzazione o dichiarazione.
2. Nell'ipotesi in cui in seguito a recesso di uno o più soci venga meno il numero minimo di soggetti qualificati richiesto dalla legge ed in ogni altro caso di sopravvenuta carenza di requisiti condizioni o presupposti di legge o regolamento all'esercizio dell'attività, l'autorizzazione o la dichiarazione è ritirata e sospesa di validità fino a che detti requisiti, condizioni e presupposti non siano ricostituiti nei termini indicati dal Comune, decorsi i quali l'autorizzazione o la dichiarazione è revocata.
3. I termini per l'espletamento della procedura di cui al comma 2 sono quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

4. L' autorizzazione o la dichiarazione può essere sospesa e, previa diffida, eventualmente revocata, anche qualora il titolare sospenda l'attività per oltre 60 giorni senza assenso del Comune.

#### **Art. 7**

#### **(Ampliamenti e trasferimenti)**

1. L'ampliamento della superficie dei locali, mediante ingrandimento dei locali in cui si svolge l'attività o acquisizione di nuovi locali attigui e contigui, e il trasferimento di luogo, è soggetto a dichiarazione nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igienico sanitarie.

#### **Art. 8**

#### **(Subingresso)**

1. In caso di cessione dell'attività per atto tra vivi è consentito all'acquirente il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, alle seguenti condizioni:
- inoltro di apposita comunicazione non oltre sei mesi dalla data di acquisto del titolo
  - possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento.
2. Alla dichiarazione di voltura devono essere allegati:
- certificato di qualificazione
  - titolo registrato di trasferimento dell'esercizio
  - autorizzazione amministrativa/dichiarazione di attività del dante causa.
3. In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione/dichiarazione, gli eredi, in possesso dei requisiti professionali, potranno continuare l'attività, dopo aver dichiarato, entro 90 giorni dalla data di acquisto del titolo, la volturazione dell'autorizzazione/dichiarazione a proprio nome allegando alla domanda:
- a) certificato di avvenuta denuncia di successione ( o copia testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio)
  - b) eventuale rinuncia autenticata degli eredi che non intendono intestare a loro nome l'autorizzazione
  - c) documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali.

4. Qualora gli eredi non abbiano i requisiti professionali, devono chiedere, entro 90 giorni dalla data di acquisto del titolo, di poter continuare, in via provvisoria, per un periodo massimo di cinque anni, l'attività del defunto purché la stessa venga esercitata a mezzo di persone in possesso della prescritta qualificazione e l'impresa continui ad essere iscritta al registro presso la Camera di Commercio, allegando la relativa documentazione.
5. Decorso il quinquennio di cui al comma precedente, l'autorizzazione/dichiarazione decade di diritto, salvo che gli eredi o quello avente titolo non chiedano la sua intestazione, avendo la relativa qualificazione.
6. Il subentro in un esercizio autorizzato per l'attività di barbiere da parte di un soggetto in possesso della qualifica di acconciatore, dà diritto a questo ultimo di dichiarare l'inizio attività di acconciatore.

### **CAPO III - CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

#### **Art. 9 (Aspetti igienico sanitari)**

1. Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari dei locali, degli addetti, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati, si rinvia alle disposizioni impartite dalla locale Asl.
2. In caso di attività congiunta nello stesso locale di estetista ed acconciatore, le due attività devono comunque avere una minima separazione facilmente identificabile. Salvo specifiche disposizioni impartite dall'Asl, in caso di esercizio congiunto nel medesimo locale delle attività di acconciatore ed estetista è ammesso utilizzare per entrambe gli stessi locali adibiti a sala di attesa ed a bagno

#### **Art. 10 (Attività svolte nel domicilio dell'esercente)**

1. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

## **CAPO IV – ORARI E TARIFFE**

### **Art. 11 (Orari)**

1. Le attività di cui al presente regolamento devono rispettare l'orario di apertura e chiusura che viene stabilito dal Comune, sentite le associazioni di categoria del settore artigianato.
2. In caso di fasce orarie l'orario prescelto deve essere comunicato dall'operatore al competente ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di almeno una settimana.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario giornaliero, con indicazione dell'eventuale giorno di chiusura ed eventuali periodi di ferie, in un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
4. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di estetiste ed acconciatore sono tenuti ad osservare un orario unico, in base all'attività prevalente intesa come quella che produce maggior fatturato.
5. E' consentita la prosecuzione dell'attività esclusivamente a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso, oltre i limiti dell'orario.

### **Art. 12 (Tariffe)**

1. Le tariffe professionali devono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

## **CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 13 (Controlli)**

1. Gli agenti di Polizia Municipale e degli enti autorizzati per il controllo delle attività, possono accedere in tutti i locali in cui viene svolta compresi quelli attivi presso il domicilio dell'esercente.

### **Art. 14 (Sanzioni)**

1. Le violazioni alle disposizioni della legge ed al presente regolamento, nei limiti previsti all'art. 5 della legge e secondo le procedure previste dalla legge 689/81, sono stabilite come segue:
  - per attività svolta senza autorizzazione: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00
  - per le altre infrazioni: da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
2. L'amministrazione comunale può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 30 giorni in caso di reiterate violazioni delle disposizioni vigenti nell'arco dell'anno.

### **Art. 15 (Ordinanza di cessazione di attività)**

1. L'Amministrazione ordina la cessazione immediata dell'attività qualora questa sia svolta senza la prescritta autorizzazione comunale/dichiarazione di inizio attività o in carenza dell'autorizzazione sanitaria relativa ai locali dell'esercizio in essere o per la mancanza del titolo professionale.

## **CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 16 (Abrogazione delle norme precedenti)**

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.